

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

45° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1986

Presidenza del Presidente BALDI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche all'articolo 19 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, che detta norme sull'allevamento di selvatici a scopo alimentare e amatoriale» (1289), d'iniziativa dei senatori Comastri ed altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 1, 5
NERI (DC), relatore alla Commissione	2, 4
DIANA (DC)	2, 5
COMASTRI (PCI)	2, 4, 5
SANTARELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	3, 4
CASCIA (PCI)	4

I lavori hanno inizio alle ore 10,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche all'articolo 19 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, che detta norme sull'allevamento di selvatici a scopo alimentare e amatoriale» (1289), d'iniziativa dei senatori Comastri ed altri.

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche

all'articolo 19 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, che detta norme sull'allevamento di selvatici a scopo alimentare e amatoriale», d'iniziativa dei senatori Comastri, Cascia, De Toffol e Margheriti.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione che, il 5 marzo scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. Il relatore, senatore Neri, ha già svolto la sua relazione nella precedente seduta, il 5 marzo; in tale data si è pure svolta la discussione generale sul disegno di legge.

Se non si fanno osservazioni, la relazione anzidetta e la successiva discussione generale possono essere considerate acquisite al dibattito, nella sua nuova fase procedurale.

Do lettura del parere pervenutoci dalla 1^a Commissione permanente, estensore il senatore Garibaldi: «La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, non si oppone al suo ulteriore iter; raccomanda, peraltro, una migliore formulazione dell'articolo unico, al fine di meglio differenziare, in sede di normativa regionale, i due tipi di allevamento

(rispettivamente, a scopo alimentare e per ripopolamento) previsti dal provvedimento».

Prego il senatore Neri di riassumere i termini del dibattito.

NERI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi sono incontrato un paio di volte con il senatore Garibaldi, estensore designato del parere sul disegno di legge n. 1289 oggi al nostro esame. Egli mi ha detto che avremmo dovuto definire meglio la distinzione tra l'allevamento a scopo alimentare e quello per ripopolamento, così come prevista nella modifica all'articolo 19 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Tuttavia, dopo un'attenta lettura del nuovo testo normativo e dopo aver considerato che alle Regioni viene demandato il compito di regolarizzare meglio tutta la materia, lo stesso estensore del parere ha riconosciuto che l'articolo 19, così come è formulato, è molto chiaro per cui egli stesso non ritiene di dover suggerire alcuna sostanziale modifica. Di conseguenza, mi ha autorizzato a riferire questa sua posizione in Commissione; cosa che faccio puntualmente e diligentemente.

Dopo quanto è stato detto nella discussione generale svoltasi il 5 marzo scorso in sede referente e dopo l'incontro che ho avuto con il senatore Garibaldi, mi pare che non vi sia nulla da aggiungere e si possa senz'altro passare all'approvazione del testo del disegno di legge oggi al nostro esame, così come è stato originariamente presentato in questa Commissione.

Mi permetto solo di richiamare l'attenzione dei colleghi su quanto avevo già rilevato in una precedente seduta della Commissione relativamente alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, cioè sull'opportunità di procedere ad una revisione dell'intera normativa viste le conseguenze a cui siamo giunti per talune sproporzionate interpretazioni date alla normativa stessa in materia penale, dove per reati collegati alla caccia si è arrivati ad irrogare condanne identiche addirittura a quelle previste per una rapina a mano armata!

Una revisione della normativa si rende necessaria anche per altre questioni stretta-

mente attinenti alla caccia, per le quali si corre il rischio di compromettere una saggia gestione, garantita oggi in alcune zone dalle varie associazioni venatorie locali (come è stato del resto ampiamente riconosciuto da tante parti).

Non avendo altro da aggiungere, raccomando alla Commissione di approvare senza modifiche il disegno di legge oggi al nostro esame.

DIANA. Signor Presidente, intervengo — oggi abbiamo la fortuna di avere con noi il sottosegretario Santarelli — per avere notizie sull'*iter* della proposta governativa di modifica della già citata legge n. 968 del 1977, che riporta tra l'altro una nuova dizione dell'articolo 19 che noi proponiamo di modificare con il disegno di legge oggi al nostro esame.

Io credo che, al di là del consenso che viene dato alle Regioni affinché regolamentino l'intera materia, agli allevatori interesserebbe sapere se l'allevamento a scopo alimentare può essere considerato un'attività agricola e se quest'ultima è destinataria delle varie incentivazioni da parte delle Regioni. Mi pare che questa sia una ipotesi che era stata avanzata dal sottosegretario Santarelli, mentre non mi sembra che emerga tanto chiaramente nel disegno di legge n. 1289 oggi al nostro esame.

Sarei molto grato al Sottosegretario se ci fornisse maggiori informazioni al riguardo.

COMASTRI. Signor Presidente, intervengo anch'io molto brevemente per dire che l'intenzione non chiaramente espressa, ma implicita, in questo disegno di legge è collegata alle preoccupazioni che esprimeva poc'anzi anche il senatore Diana. Si è voluto distinguere tra allevamenti a scopo alimentare e quelli per ripopolamento proprio perchè in questa maniera si pensava che gli allevamenti a scopo alimentare potessero essere più chiaramente definiti come attività agricola. Si è inteso così incentivare il sorgere di questo tipo di allevamenti estremamente importanti per la cosiddetta «agricoltura delle zone marginali».

9^a COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1986)

Premesso questo, anche noi vorremmo sapere, ma ciò non è strettamente collegato con l'argomento in discussione, a che punto si trova l'*iter* della annunciata modifica della legge n. 968 del 1977. Noi sappiamo che l'11^a Commissione della Camera dei deputati ha approvato in sede referente un disegno di legge che modifica la legge n. 968, recependo la direttiva comunitaria sugli uccelli selvatici e recando modifiche all'articolo 842 del codice civile.

Saremmo grati al sottosegretario Santarelli se potesse fornirci qualche informazione al riguardo.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Onorevoli senatori, ormai le questioni riguardanti la caccia sono argomenti di discussione giornaliera e si può dire che al Ministero non passa un giorno senza che se ne parli.

Io ho convocato per venerdì prossimo un'ulteriore riunione del Comitato tecnico venatorio nazionale per tentare di trovare una composizione alla vertenza in atto tra gli ambientalisti e i cacciatori, e per vedere se sarà possibile evitare agli italiani questa prova referendaria che rischia di determinare il sorgere di un altro partito, quello dei cacciatori in opposizione a quello degli ambientalisti, con intenzioni abbastanza bellucose.

La 11^a Commissione permanente della Camera dei deputati si sta indirizzando, con la discussione di un disegno di legge in materia, verso l'abbandono di una certa direttiva comunitaria, e chiederà alla Presidenza dell'altro ramo del Parlamento di includere nel calendario dei lavori parlamentari la discussione di questo provvedimento entro la metà del prossimo mese di giugno, in modo tale che possa essere finalmente licenziato dalla Camera dei deputati con tutte le modifiche apportate in sede referente dalla Commissione agricoltura che, come accennava poc'anzi il senatore Comastri, incidono profondamente anche sulla legge n. 968, in quanto la stessa Commissione ha colto l'occasione per introdurre una normativa più ampia di quella strettamente contenuta nella direttiva comunitaria stessa.

Pertanto la questione dell'articolo 842 del codice civile si potrà risolvere abolendo i primi due commi dell'articolo stesso e riaffermando il principio già contenuto nell'articolo 17 della legge n. 968, che questa volta, però, andrebbe interpretato con maggiore rigore nel senso che in quelle Regioni dove non fossero adottati i piani di cui al suddetto articolo non sarebbe più possibile praticare la caccia. Ma gli elementi di maggiore novità sono contenuti nella proposta legislativa di modifica globale della legge n. 968 che il Ministero dell'agricoltura, sentito il Comitato tecnico venatorio nazionale, ha messo a punto. Per l'esame di tale proposta si sono già tenute due riunioni a livello tecnico presso l'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si è ora in attesa che il Ministero di grazia e giustizia sciolga alcune riserve circa le norme del codice civile e in particolare sull'articolo 842. Infatti, l'obiettivo che il Governo si prefigge non è soltanto quello di modificare la legge, ma anche quello di modificarla in modo tale che poi la Cassazione, prendendo atto che la legislazione vigente è stata modificata in modo sostanziale, non dia l'assenso allo svolgimento dei *referendum* richiesti. Il perno centrale di questa proposta di modifica globale della legge n. 968, che ne costituisce anche la novità, è costituito dal ruolo che il mondo agricolo dovrà svolgere nel settore faunistico venatorio, ruolo che si estrinsecherà soprattutto attraverso l'azienda agro-faunistica. Grazie a questo tipo di azienda, che rappresenta una novità rispetto alla legislazione vigente, dovrebbe essere possibile in determinate zone come, per esempio, quelle collinari interne, l'avvio di alcune attività alternative rispetto a quelle dell'agricoltura tradizionale.

Come ho già avuto modo di dire, ho chiesto in sede CEE di estendere anche all'azienda agro-faunistica quanto già previsto nelle direttive strutturali esistenti a proposito di altre imprese. L'orientamento degli organi comunitari rispetto a questa richiesta sembra sia favorevole e pertanto sembra possibile prevedere, dopo l'approvazione di questa legge, con la quale si darebbe vita a questa nuova figura agricola nel settore dell'alleva-

mento della selvaggina, la concessione di contributi comunitari per avviare l'attività delle aziende in questione. Mi sembra, quindi, di poter dire che i lavori sono in fase abbastanza avanzata sia per quanto riguarda il recepimento della direttiva comunitaria sugli uccelli selvatici, sia per quanto riguarda la modifica globale della legge n. 968. Data la vivacità del dibattito che è in corso nel Paese, che non ha bisogno di ulteriori sottolineature, l'impegno del Governo è di fare in modo che possibilmente entro la prossima estate l'*iter* parlamentare di questi provvedimenti legislativi possa giungere a buon punto. Con l'approvazione di questi provvedimenti si modificherebbe la nostra legislazione così da collocarla all'avanguardia tra i paesi europei e si contribuirebbe a realizzare un nuovo e diverso rapporto tra il mondo dei cacciatori e quello degli agricoltori. Finora i rapporti tra queste due categorie di cittadini è stato caratterizzato da uno stato di attrito che ha portato gli agricoltori ad assumere specifiche iniziative per evitare di essere soggetti passivi e per assumere un ruolo da protagonisti in tutte le attività connesse con la caccia.

CASCIA. Vorrei sapere dal Sottosegretario, se è possibile, quali sono i tempi che il Governo ritiene necessari per il varo della proposta governativa di revisione di tutta la materia.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ritengo che il provvedimento potrebbe essere approvato già nel corso della prossima riunione del Consiglio dei Ministri, sempre che entro la giornata odierna il Ministero di grazia e giustizia sciolga i nodi che ancora devono essere chiariti. A quel che mi consta, l'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio ritiene che il provvedimento in questione sia idoneo a conseguire i risultati sperati, per cui, essendo già avvenuta la concertazione a livello tecnico tra gli uffici legislativi dei Ministeri interessati, la sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri potrebbe avvenire già nel corso della prossima riunione.

L'osservazione che da taluni si viene avanzando è se non sia il caso di adottare il provvedimento con un decreto-legge e non con un disegno di legge ordinario, in maniera da conferirgli una efficacia immediata. Si tratta, comunque, di un punto che non è ancora stato definito. Per quanto riguarda il merito delle proposte contenute nel provvedimento l'intesa è ormai stata raggiunta, come ho già detto, a livello ministeriale e pertanto ribadisco che nei prossimi giorni il Consiglio dei Ministri potrebbe deliberarne la presentazione al Parlamento.

CASCIA. Non mi sembra che sussistano le condizioni per giustificare l'adozione di un decreto-legge. Ad evitare il *referendum* è sufficiente la presentazione di un ordinario disegno di legge in quanto da oggi all'indizione della consultazione popolare passerà all'incirca un anno e quindi, se ne ha l'intenzione, il Parlamento si trova senz'altro nella condizione di approvare la nuova normativa, evitando così lo svolgimento del *referendum*.

NERI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, prima di conoscere le preoccupazioni del senatore Diana e di ascoltare i chiarimenti forniti dal sottosegretario Santarelli non avevo dubbi circa la necessità di procedere ad una sollecita approvazione del provvedimento. A questo punto, però mi sembra che sarebbe quanto meno prudente attendere la presentazione del provvedimento annunciato dal Governo, che consentirà di procedere ad una revisione globale di tutta la materia. Per tale motivo propongo un rinvio dell'esame del provvedimento, che potrà essere ripreso nel momento in cui sarà presentato al Parlamento il provvedimento governativo.

COMASTRI. Signor Presidente, noi riteniamo che l'unico punto non molto chiaro del provvedimento in esame sia quello concernente l'identificazione di attività agricola e di allevamenti a scopo alimentare. Per chiarire meglio tale punto preannuncio la presentazione di un emendamento al disegno di legge, tendente a precisare che l'allevamento a scopo alimentare è da considerare attività

agricola a tutti gli effetti. Si tratterebbe, cioè, di aggiungere alla fine del punto a) dell'articolo la specificazione: «da considerare agricole a tutti gli effetti».

PRESIDENTE. A questo punto, anche al fine di valutare la portata dell'emendamento preannunciato dal senatore Comastri e la eventuale necessità di richiedere su di esso il parere di altre Commissioni, ritengo che sarebbe opportuno sospendere l'esame del disegno di legge. Inoltre, di fronte alla richiesta di rinvio avanzata dal relatore, sarebbe forse il caso che il Governo si impegnasse a presentare a questo ramo del Parlamento il disegno di legge di revisione della normativa in materia di caccia. Ciò consentirebbe alla Commissione di esaminarlo congiuntamente al disegno di legge n. 1289 di cui si è oggi iniziato l'esame in sede deliberante.

DIANA. Concordo con il parere ora espresso dal Presidente, nonché con l'emendamento preannunciato dal senatore Comastri, che giustamente ritiene necessario specificare che l'attività in questione deve essere considerata come agricola a tutti gli effetti.

Se così è, meglio dirlo esplicitamente. A me sembra, che, nel testo predisposto dal Governo per la riforma della legge n. 968 del 1977, all'articolo 19 siano fissati due principi: in primo luogo, si definisce che l'attività di allevamento a scopo alimentare viene considerata agricola a tutti gli effetti; in secondo luogo, si ha la conferma che alle imprese che esercitano l'attività di protezione e di allevamento della fauna selvatica è vietato l'esercizio della caccia — salvo che si tratti di aziende agro-venatorie — ed è consentito soltanto il prelievo per fini di impresa, nonché per la commercializzazione del prodotto prelevato.

COMASTRI. Questi sono elementi già contenuti nella legge n. 968.

DIANA. Sono compresi nel nuovo testo dell'articolo 19 che è stato predisposto dal Governo.

Vi è poi un'altra modifica che ritengo più importante, ed è quella che prevede che le Regioni incentivino tale attività nel quadro di piani pluriennali e regolamentino l'immissione sul territorio della fauna selvatica a scopo di ripopolamento e di allevamento.

Mi sembra che questi tre punti siano di grande importanza: l'allevamento della fauna selvatica, a certe condizioni, è considerata attività agricola, la selvaggina non può essere cacciata, e l'attività stessa deve essere incentivata dalle Regioni.

Se pertanto si decidesse di varare una legge *ad hoc*, credo valga la pena di tener presenti questi tre elementi.

COMASTRI. Nella legge n. 968, laddove si parla di divieti, è già previsto che nelle aziende di produzione di selvaggina sia vietato l'esercizio venatorio; per questo motivo il divieto stesso non è stato riportato nella modifica dell'articolo 19.

DIANA. Quello che ho letto è il testo dell'articolo 19 così come modificato dalla proposta del Governo.

PRESIDENTE. Proporrò di rinviare la discussione di questo disegno di legge e formulerò l'invito al rappresentante del Governo, a nome della Commissione, affinché il disegno di legge che il Consiglio dei Ministri approverà sia presentato in prima lettura in questo ramo del Parlamento.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORRE LAURENZANO